

# STATUTO DEL G.A.T.a.L.

## GRUPPO ATTIVITA' TEATRALE amatoriale LOMBARDIA

### Titolo I

#### Norme fondamentali

##### **Art. 1. - Costituzione, natura e durata**

E' costituita l'associazione denominata "Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia" con sede in Milano via Brolo n.5.

Il "Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia" (di seguito "GATaL") è promosso dalla Commissione Regionale delle Comunicazioni Sociali e dalla Delegazione Regionale dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema della Lombardia.

Il GATaL è associazione di fatto, regolata dall'art.36 e seguenti del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, svolge attività di utilità sociale nel campo culturale, con riferimento all'ambito teatrale, avendo come orizzonte di riferimento la pastorale della Chiesa italiana in materia.

E' associazione apartitica. Ha durata illimitata nel tempo.

##### **Art. 2. - Rapporti con la FederGAT e l'ACEC**

Il GATaL aderisce alla Federazione dei Gruppi di Attività Teatrali - FederGAT e ne osserva lo statuto e i regolamenti.

In relazione alla condivisione delle finalità specifiche delle "sale della comunità" e alla opportunità di creare concrete sinergie con l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema - ACEC, il GATaL può avvalersi, per le proprie funzioni operative, delle strutture regionali, interregionali e diocesane dell'ACEC (Delegazioni, Servizi Assistenza Sale - SAS, ecc.), previa stipula di apposita convenzione.

##### **Art. 3. - Struttura**

Il GATaL è un'associazione cui aderiscono i gruppi amatoriali locali di attività teatrale costituiti in forma associativa che perseguono le medesime finalità del GATaL nonché gli enti ecclesiastici gestori di "sale della comunità".

E' condizione di esistenza del GATaL la permanenza di un numero di gruppi ed enti associati non inferiore a 5.

##### **Art.4. - Finalità e compiti**

Nello spirito della Nota Pastorale della Commissione Ecclesiale della CEI per le Comunicazioni Sociali su "La sala della comunità, un servizio pastorale culturale", del Progetto Culturale della Chiesa italiana e degli eventuali ulteriori indirizzi pastorali definiti in ambito nazionale e regionale, il

GATaL si prefigge di valorizzare le "sale della comunità" anche mediante specifiche attività teatrali considerate valido strumento di promozione culturale e di azione pastorale a motivo della loro intrinseca potenzialità educativa e riflessiva e della loro capacità di attivare dinamiche di gruppo. In particolare, sul piano operativo, il GATaL si propone di:

- a) rappresentare e tutelare a livello regionale e locale gli interessi dei gruppi ed enti associati nonché gli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- b) favorire e promuovere la costituzione di gruppi di attività teatrali amatoriali che si ispirano alle finalità culturali e pastorali di cui al primo comma del presente articolo;
- c) promuovere l'attività teatrale, in tutte le sue forme e manifestazioni presso gli enti ecclesiastici gestori delle "sale delle comunità";
- d) fare azione promozionale presso il pubblico anche a traverso iniziative di carattere formativo realizzate in collaborazione con gli enti pubblici e privati, associazioni, scuole, oratori, ecc.;
- e) coordinare e sostenere le iniziative dei gruppi associati favorendo anche lo scambio e la circuitazione della loro attività;
- f) sollecitare il recupero delle strutture teatrali presso le varie realtà ecclesiali (parrocchie, oratori, istituti religiosi, ecc.) e favorirne l'adeguamento strutturale e tecnologico;
- g) valorizzare le tradizioni popolari e religiose nel campo del teatro;
- h) promuovere iniziative di ricerca, di sperimentazione nonché di formazione per operatori teatrali (registi, attori, coreografi; scenografi, mimi, tecnici, ecc)
- i) organizzare rassegne e festivals culturalmente e pastoralmente qualificati, con particolare riguardo verso tematiche religiose e sociali;
- j) assicurare ai soci un adeguato servizio di assistenza e di consulenza;
- k) promuovere e incentivare iniziative culturali e attività di animazione all'interno dei centri sociali per anziani, nelle case di riposo, negli istituti di pena, negli istituti per il recupero dei minori a rischio;
- l) promuovere e regolare rapporti di collaborazione con organismi operanti nei settori di specifico interesse per i Gruppi Amatoriali Teatrali;
- m) realizzare ogni iniziativa, compresa quella editoriale, da considerare sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- n) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità del GATaL.

## **Titolo II**

### **I soci e i tesserati**

#### **Art. 5 – Soci**

Possono associarsi al GATaL:

- a) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti gestori delle "sale della comunità", che svolgono attività teatrale anche occasionalmente;
- b) i gruppi amatoriali di attività teatrale costituiti in forma associativa.

L'ammissione al GATaL avviene su specifica richiesta del gruppo o ente interessato diretta al Consiglio Direttivo, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata per i gruppi amatoriali dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione nella sua prima seduta successiva alla presentazione della richiesta. Contro il diniego di ammissione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni, e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri della FederGAT.

I gruppi amatoriali e gli enti che divengono soci del GATaL acquisiscono la qualifica di affiliati alla FederGAT, ai sensi dello statuto federale.

Per ottenere l'ammissione a socio del GATaL, e per essa l'affiliazione alla FederGAT, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) l'adesione esplicita e incondizionata alle finalità della FederGAT e del GATaL come espresse dai rispettivi statuti;
- b) per i gruppi amatoriali: uno statuto a base democratica che garantisca la piena partecipazione all'attività associativa e il pieno esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di associato.

#### **Art. 6 - Perdita della qualità di socio**

I gruppi amatoriali e gli enti ecclesiastici gestori delle "sale della comunità" cessano di appartenere al GATaL per le seguenti cause:

- a) recesso;
- b) persistente inattività durante gli ultimi due anni;
- c) scioglimento del gruppo amatoriale o cessazione della gestione della "sala della comunità";
- d) morosità;
- e) espulsione decretata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi e al patrimonio della Federazione e di gravi violazioni al presente statuto.

Contro il provvedimento di espulsione è possibile presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri della FederGAT.

La perdita della qualità di socio del GATaL da parte dei gruppi amatoriali e degli enti gestori delle "sale della comunità" comporta il venir meno della qualità di affiliati alla FederGAT e dell'efficacia dei tesseramenti, rispettivamente, dei loro associati e dei legali rappresentanti o preposti.

#### **Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci**

I soci del GATaL sono tenuti ad osservare e a far osservare ai tesserati lo statuto e i regolamenti della FederGAT e del GATaL nonché le deliberazioni e le decisioni dei loro organi e a corrispondere la quota associativa annuale e le quote straordinarie eventualmente deliberate.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci e dai tesserati sono a titolo volontario e gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci e ai tesserati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente, secondo opportuni parametri validi per tutti, preventivamente stabiliti dal Consiglio

Direttivo.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi nell'ambito del rapporto associativo, senza alcuna limitazione, neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. In particolare, tutti i soci hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari, concorrendo alla nomina degli organi direttivi del GATaL e all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

I soci hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dal GATaL e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza ad esso.

### **Art. 8 – Tesserati del GATaL**

Condizione inderogabile per l'ammissione al GATaL dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art.5, comma 1, è il tesseramento individuale al GATaL stesso, e per esso alla FederGAT:

a) dei soci dei gruppi amatoriali di attività teatrale;

b) dei legali rappresentanti degli enti ecclesiastici gestori delle "sale della comunità" o delle persone

ad esse preposte.

Il tesseramento al GATaL e per esso alla FederGAT, deve essere rinnovato annualmente.

La qualifica di tesserato si acquisisce dal momento della vidimazione della tessera da parte del Presidente del GATaL o suo delegato, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti da parte del Consiglio Direttivo e pagamento della quota di tesseramento stabilita annualmente da Consiglio Direttivo, comprensiva anche della quota spettante alla FederGAT.

Per i gruppi amatoriali l'acquisto o la perdita della qualifica di socio del gruppo amatoriale comporta l'acquisto e la perdita della qualifica di tesserato.

Per i legali rappresentanti degli enti gestori delle "sale della comunità" o per i preposti alla loro gestione, l'acquisto della qualifica di tesserato si ottiene previa richiesta scritta inviata dal legale rappresentante dell'ente al GATaL, corredata da copia dell'atto di nomina a legale rappresentante o di preposizione; la perdita di detta qualifica avviene invece a seguito di comunicazione del venir meno della legale rappresentanza o dell'incarico di preposizione.

Avverso i provvedimenti che determinano la mancata acquisizione o la perdita della qualifica di tesserato e per i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei tesserati è ammesso ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri del GATaL, e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri della FederGAT.

### **Art.9 – Diritti e obblighi dei tesserati**

Ai tesserati deve essere garantito, all'interno del gruppo amatoriale di appartenenza, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee e ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.

I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività della FederGAT e del GATaL attraverso i rispettivi gruppi amatoriali ed enti affiliati. Hanno inoltre il diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche sociali elettive del GATaL e della FederGAT, di partecipazione alle iniziative

promosse dal GATaL e dal Federazione e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dalla qualifica di tesserato.

Tutti i tesserati sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari della FederGAT e del GATaL, e al pagamento delle quote di tesseramento.

#### **Art. 10 - Affiliati e tesserati alla FederGAT**

Il Presidente del GATaL è tenuto a trasmettere annualmente al Presidente della FederGAT l'elenco dei gruppi ed enti associati e dei tesserati corredato da una formale dichiarazione di conformità ai requisiti richiesti. Gli associati del GATaL e i suoi tesserati sono considerati rispettivamente come affiliati e tesserati alla FederGAT, previo versamento alla Federazione della quota di affiliazione e della quota di tesseramento ad essa spettante, secondo le modalità e l'entità stabilite dal Consiglio Direttivo della stessa Federazione.

### **Titolo III Organi**

#### **Art. 11 - Organi**

Sono organi del GATaL:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

E' organo facoltativo il Congresso Federale, che può essere costituito dall'Assemblea ai sensi dell'art.23.

### **Sezione I L'Assemblea**

#### **Art. 12 - Composizione**

L'Assemblea è composta da tutti i gruppi amatoriali e dagli enti gestori di "sale della comunità" associati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti o loro delegati.

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta al gruppo ed all'ente gestore della "sala della comunità" associato in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso.

All'Assemblea partecipano, a titolo consultivo, l'incaricato regionale delle Comunicazioni Sociali e il Delegato regionale ACEC o, in caso di impedimento un loro delegato.

I tesserati possono assistere come uditori alle sedute assembleari. Possono altresì intervenire per esporre particolari questioni, previa autorizzazione del Presidente, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### **Art. 13 - Attribuzioni**

All'Assemblea sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) eleggere, tra i tesserati, i membri del Consiglio Direttivo
- b) eleggere, tra i tesserati, i rappresentanti dei gruppi e degli associati all'Assemblea Federale;
- c) approvare annualmente, non oltre il mese di aprile, bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo e la relazione relativa alla gestione,
- d) approvare i piani e i programmi di azione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare in materia di straordinaria amministrazione, salvo deleghe in proposito conferite al Consiglio Direttivo;
- f) eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, anche tra persone non tesserate;
- g) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, quote associative annuali e straordinarie in accordo con la FederGAT e la quota di tesseramento spettante al GATaL;
- h) approvare i regolamenti e le loro modifiche o ratificare quelli adottati dal Consiglio Direttivo;
- i) approvare le modifiche allo Statuto;
- j) deliberare sull'eventuale scioglimento del GATaL.

#### **Art. 14 - Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e dei programmi federativi, del rendiconto e della relazione sull'attività svolta. Può essere convocata, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con avviso scritto, contenente il giorno, l'ora, il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedito via posta almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Tale termine può essere abbreviato dal Presidente quando ci sia stato preavviso di convocazione o quando vengano utilizzati sistemi rapidi di comunicazione (telegramma, fax, e-mail, ecc.)

La convocazione va comunque fatta anche con avviso pubblico affisso all'albo della sede del GATaL almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.

#### **Art. 15 - Numero legale e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci intervenuti.

Per le deliberazioni di cui alle lettere i) e j) del precedente articolo 13 è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. Ogni socio ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe tra i soci.

### **Sezione II**

## **Il Consiglio Direttivo**

### **Art. 16 - Composizione**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del GATaL.

E' composto da 7 membri. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo, l'incaricato regionale delle Comunicazioni Sociali e il Delegato regionale ACEC o un loro delegato.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati per essere sentiti su particolari questioni:

i Presidenti dei gruppi amatoriali associati e i legali rappresentanti degli enti gestori delle "sale della Comunità", i Revisori dei conti, gli ex Presidenti del GATaL, eventuali esperti nominati dal Presidente, su conforme parere del Consiglio Direttivo stesso.

### **Art. 17- Attribuzioni**

Al Consiglio Direttivo è attribuito ogni potere di ordinaria amministrazione e, su delega dell'Assemblea, anche di straordinaria amministrazione. Spettano inoltre al consiglio Direttivo le seguenti attribuzioni:.

- a) l'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività del GATaL;
- c) la predisposizione dei bilanci consuntivi e di previsione annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) la proposta delle quote associative annuali e straordinarie nonché delle quote di tesseramento spettanti al GATaL, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) la deliberazione dell'ammissione al GATaL dei gruppi amatoriali e degli enti gestori di "sale della comunità", previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti;
- f) l'espulsione dei soci, nel rispetto del principio del contraddittorio;
- g) la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il tesseramento, al fine del rilascio o della vidimazione annuale delle tessere da parte del Presidente o della loro revoca;
- h) la designazione di un rappresentante del GATaL nel Consiglio regionale dell'ACEC
- i) la designazione di rappresentanti del GATaL presso enti ed organismi pubblici e privati;
- j) la predisposizione di servizi di assistenza e di consulenza per i soci;
- k) l'istituzione di rapporti con gli Enti locali (Regioni, Province, Comuni) e con organismi ecclesiali;
- l) l'elezione, nel suo seno, del Presidente dell'Associazione e di un Vice Presidente, con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
- m) la nomina del Segretario dell'Associazione, con funzione di estensore dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Regionale;
- n) la nomina del Tesoriere dell'Associazione; le funzioni del Tesoriere sono esercitate sotto la direzione e la vigilanza del Presidente;
- o) la proposta all'Assemblea di eventuali modifiche allo Statuto;

p) l'adozione di regolamenti e le loro modifiche: la relativa delibera è immediatamente esecutiva ed efficace con la pubblicazione all'albo della sede del GATaL fino alla sua sottoposizione alla ratifica dell'Assemblea; in caso di mancata ratifica l'Assemblea deve regolare rapporti giuridici sorti sulla base del regolamento ratificato;

q) la proposta all'Assemblea dell'eventuale scioglimento del GATaL;

r) l'adozione di tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività del GATaL.

### **Art. 18 - Convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto, contenente il giorno, l'ora, il luogo di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, spedito via posta almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Tale termine può essere abbreviato quando ci sia stato preavviso di convocazione o quando vengano utilizzati sistemi rapidi di comunicazione (telegramma, fax, e-mail, ecc.)

La convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire:

a) in via ordinaria, almeno due volte l'anno, una delle quali entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) in via straordinaria, ogni volta il Presidente lo ritenga necessario nonché su richiesta di un terzo dei suoi membri. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

### **Art. 19 - Numero legale e quorum deliberativi**

Per la validità delle deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo; in seconda convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, i partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere valida la riunione ma non nel numero dei votanti.

## **Sezione III**

### **Il Presidente**

#### **Art. 20 - Elezione e attribuzioni**

Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo, tra di essi; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del GATaL e a lui possono essere delegati dal Consiglio Direttivo poteri di ordinaria amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Vice Presidente ed il Tesoriere coadiuvano il Presidente nell'amministrazione ordinaria del GATaL, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio Direttivo.

## **Sezione IV**

### **Collegio dei Revisori dei conti**



### **Art.21 - Composizione e funzioni**

Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto dall'assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti; i suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Spetta al Collegio dei Revisori dei conti:

- a) la revisione dei bilanci consuntivi annuali del GATaL;
- b) la redazione delle relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

## **Sezione V**

### **Collegio dei Proviviri**

### **Art.22 - Composizione e funzioni**

Il Collegio dei Proviviri è costituito da un Presidente e altri due membri eletti dall'assemblea anche tra non tesserati. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Decide, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso:

- a) sui provvedimenti di espulsione dei soci e di diniego di ammissione al GATaL adottati dal Consiglio Direttivo;
- b) sulle controversie tra i soci e tra i soci e i tesserati.

Le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro comunicazione al Collegio dei Proviviri della FederGAT.

## **Sezione VI**

### **Il Congresso**

### **Art.23 - Costituzione**

L'Assemblea può costituire, quale ulteriore organo associativo, il Congresso, composto dai soci e da tutti i tesserati o loro delegati eletti.

L'Assemblea, con regolamento, detta le norme circa la periodicità e le modalità delle convocazioni, lo svolgimento e l'ordine dei lavori, le modalità di votazione e quorum deliberativi.

L'Assemblea stabilisce altresì materie di competenza del Congresso, potendo a tal fine anche delegare parte delle proprie attribuzioni di cui all'art. 13.

## **Titolo IV**

### **Risorse economiche e bilancio**

### **Art.24 - Risorse economiche**

Il GATaL trae i mezzi economici per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) dalle quote associative versate dai soci e delle quote di tesseramento ad esso spettanti;
- b) da eredità, donazioni e legati;
- c) da contributi e sovvenzioni dello Stato e di altri enti pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- d) da contributi derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati con enti pubblici;
- e) da erogazioni liberali di terzi;
- f) da altre entrate compatibili con la natura di ente non commerciale e con le finalità sociali del GATaL, ai sensi della legislazione vigente.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Eventuali beni acquisiti a titolo oneroso o a seguito di donazioni e lasciti testamentari e le loro rendite devono essere destinate al conseguimento delle finalità statutarie.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del GATaL, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.

#### **Art. 25 - Bilancio**

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede dal GATaL entro i dieci giorni precedenti la data di approvazione per essere consultati dai soci e tesserati.

### **Titolo V Norme finali**

#### **Art.26 - Scioglimento del GATaL**

Lo scioglimento del GATaL deve essere deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dal 3° comma dell'art.15 del presente statuto.

La stessa Assemblea delibera su tutte le modalità di liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni o enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art.27 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e si provvederà con appositi regolamenti da approvarsi ai sensi dell'art.13, lett. h) e dall'art.17, lett. o) del presente Statuto.

Firmato: Don ALBERTO DELL'ORTO

Firmato: CALLEGARO PIETRO

Firmato: LEANDRO GIANLUIGI CHIODI

Firmato: ROBERTO LUSSIGNOLI

Firmato: TERESA SALONE

Firmato: TURRINI LIONELLO

Firmato: ROBERTO ZAGO

Firmato: SILVIA MERCOLI

Firmato: MICHELE FARACCI

Firmato: MARUCCO GIANPIETRO

Firmato: ARMIDA LUGLI

Firmato: COZZI GIORGIO

Firmato: POZZOLI MARIO LUIGI